

4/96

43/96

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici*

*(*Regolamento approvato dal Consiglio comunale in data 29.04.1994 con delibera n. 43, approvato dal Co.Re.Co. regionale con Deliberazione n. 8221/8106 del 7.6.1994 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 120 del 3.10.1994, approvato dal Co.Re.Co regionale con Deliberazione n. 16447/16678 del 11.12.1994 e con delibera consiliare n. 4 dell'8.2.1996, approvata dal CO.RE.CO centrale con Decisione n. 4664/4508 del 4.4.1996).*

Fonte:

(Ufficio di promozione turistica e culturale)

Preambolo

Il Comune di Ribera, Ente autarchico territoriale facente parte della Regione Siciliana a statuto speciale, riconosce come sua precisa ed ineludibile prerogativa istituzionale, la facoltà di Organizzare, Promuovere, Patrocinare e Favorire la realizzazione di tutte quelle iniziative, attività e manifestazioni che abbiano come esclusiva finalità il miglioramento della qualità della vita e che rivestano un marcato e rivelante interesse pubblico nello sport, nelle attività culturali, artistiche, sociali, religiose, scolastiche, promo-turistiche, scientifiche, folcloristiche, ecologiche, ambientali ed affini e similari

Capo 1 -NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Col presente regolamento vengono disciplinate

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed in qualunque forma a persone, associazioni, enti pubblici e non.

Art. 2 - Definizioni di principio e campi di intervento.

Ai soli fini esemplificativi con precisazione che alcune delle successive enunciazioni di principio trovano specifica attuazione in altri particolari regolamenti, delibere e convenzioni del Comune di Ribera, si precisa che:

- a) per "**Concessione di Sovvenzioni**" si intende il finanziamento totale o parziale di speciali iniziative a scopi altamente sociali, di ricerca e similari aventi rilevante entità e marcato spessore di prevedibile e sicuro beneficio collettivo ;
- b) per "**Concessione di Contributi**" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per le attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, promo-turistici, sportivi, associazioni di Volontariato, affini e similari , capaci di riverberare un evidente e tangibile beneficio per la collettività riberese, *nonché per le attività ed iniziative volte allo sviluppo economico del Comune;*
- c) per "**Concessione di Sussidi ed Ausili Finanziari**" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative di libero sviluppo della personalità del cittadino concorrendo così a determinare e costituire le condizioni per realizzare quel "Minimo vitale" espressamente previsto dalla legislazione regionale, di settore, in applicazione dell'enunciato dell' art. 3 8 della Carta Costituzionale ;
- d) per "**Attribuzione di vantaggi economici**" si intende la fruizione di un bene di proprietà del Comune di Ribera dello stesso in possesso a qualsiasi titolo o della fornitura di un servizio (trasporto alunni, mensa e refezione scolastica, trasporto

disabili, assistenza igienico-sanitaria disabili e similari) senza la corresponsione di un corrispettivo.

La fruizione dei beni di proprietà comunale sarà regolamentata con successivo, separato atto. Analogamente sono riconducibili ed integrabili, nella fattispecie, tutte le forme di "patrocinio" e di "collaborazione" senza erogazione di denaro.

Nel dettaglio, per una migliore comprensione del superiore punto "e" si precisa ulteriormente che :

- 1) per "Sussidi" si intende un intervento atto a concorrere al superamento od allo affievolimento di un acclarato stato di indigenza del nucleo familiare o della persona ;
- 2) per "Ausilio finanziario" si intende un intervento mirato teso a concorrere al superamento, od a mitigare, gli effetti di un particolare stato di intervenuta difficoltà del nucleo familiare o della persona singola, dovuto a cause imprevedibili e straordinarie o gravi malattie, e, come tale, esso riveste carattere di straordinarietà, "una tantum";
- 3) le previsioni del punto "c", riconducibili prevalentemente al regime normativo della L.R. 22/86 con le modalità attuative e di accesso fissate dalla circolare dell'Assessorato regionale degli Enti Locali n° 143 del 4 Maggio 1987 e del Decreto del Presidente della Regione 28 Maggio 1987, vengono autonomamente disciplinate con regolamentazione a parte, nel rispetto delle risorse rese disponibili, a titolo specifico, dalla L.R. 8 Novembre 1988 n° 133 e con le limitazioni di cui alla circolare dell'Assessorato regionale agli Enti Locali n° 9 del 20 Luglio 1989 ;
- 4) nella medesima linea gestionale vengono ricomprese le problematiche settoriali relative ai servizi in favore della "terza età", normati in Sicilia dalle leggi regionali n° 87/1981 e n° 27/1990, la cui disciplina attuativa è affidata ad autonomi rapporti regolamentari.

Art. 3 - Apporti Collaborativi

Ai fini di rendere trasparenti al massimo le procedure per l'assegnazione di qualsiasi contributo, viene sancito il principio che, nel rispetto delle previsioni della normativa di cui al superiore art. 8, la giunta si avvarrà in maniera organica e funzionale dell'apporto collaborativo e propedeutico della commissione competente, che sarà istituita dal Consiglio Comunale, per ciascun settore d'intervento, che potrà essere integrata, *all'occorrenza anche da esperti estranei alla Giunta, appositamente invitati e convocati dal Sindaco o da un suo delegato.*

In particolare viene stabilito che, per quanto concerne gli incentivi sotto qualunque forma da accordare a società sportive o per iniziative comunque refluenti nel campo dello Sport, la Giunta è tenuta ad acquisire, in ossequio anche alla L.R. 81/78, il parere preventivo e non vincolante della Consulta dello Sport, da costituirsi in ragione di un Membro per ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e da scegliersi fra le Società sportive di Ribera, regolarmente federate ed affiliate. Tale Commissione, presieduta dal Sindaco e dall'Assessore allo sport, è assistita da un dipendente con organiche funzioni di segretario

Art. 4 - Destinatari degli incentivi.

Destinatari degli incentivi di cui alle lettere "a", "b" e "d" dell'art.2, qualunque sia la forma di erogazione o concessione, sono :

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche ;
- e) le Associazioni, i gruppi, i Comitati, i Circoli, i Clubs con personalità giuridica la cui attività sia documentata nel tempo, per l'attività svolta in favore della quale viene richiesto l'incentivo, abbia per la cittadinanza di Ribera ed in genere per la collettività, un rilevante spessore sociale ed un evidente beneficio.

Art. 5 - Ambito territoriale.

Possono avanzare istanza finalizzata con le procedure di cui al successivo art. 9, unicamente i Soggetti di cui all' art. 5 la cui attività si svolge prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Ribera e che comunque abbiano a Ribera la sede legale e amministrativa (se Persone giuridiche, Associazioni, ecc.) o che (nel caso di persone fisiche) abbiano a Ribera la residenza da almeno un anno.

Eccezionalmente sono ammesse agli incentivi altresì persone fisiche, giuridiche, associazioni, ecc., non organicamente collegabile ad un sicuro beneficio che andrebbe a ricavarne la cittadinanza di Ribera. Tale valutazione, in questa particolarissima ipotesi, dovrà inequivocabilmente risultare da circostanziata relazione, redatta nelle forme e con le procedure istruttorie di legge, da parte della/e struttura/e preposta/e, recepita dalla Giunta Municipale.

Art. 6 - Risorse Finanziarie.

Le richieste di incentivi nelle forme previste dalle lettere a), b), d) dell'art. 1, sono finanziate, nei limiti delle somme effettivamente disponibili :

- 1) dal riparto delle somme destinate al Comune di Ribera ex L.R. 02.01.1979 n° 1 ;
- 2) dai fondi del bilancio comunale;
- 3) dai fondi ex L.R. 64/1984 e successive modifiche ed integrazioni ;
- 4) dai fondi ex L.R. 68/1981 e successive modifiche ed integrazioni ;
- 5) dalla quota ex L.R.08.11.1988 n° 33 che copre le esigenze finanziarie della L.R. 09.05.1986 n° 122 per le quote risultanti dal riparto, utilizzabili per le iniziative disciplinate con il presente regolamento ;
- 6) da qualunque altra fonte legislativa, regionale e nazionale, vigente od emananda che possa essere atta, nella sostanza, ad essere utilizzata per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità, con il presente regolamento disciplinati ;
- 7) dagli apporti di Enti privati, esterni al Comune di Ribera, che mettano a disposizione fondi o risorse mirati al perseguimento degli scopi prefissati con il "Preambolo" di questo regolamento.

Al fine di rendere più agevole e duttile l'intero meccanismo erogatore, tutte le iniziative che saranno recepite ed accolte, verranno inserite, per quanto riguarda gli impegni finanziari, di norma in un unico programma competente. Pertanto, i relativi programmi che la Giunta andrà a varare si uniformeranno a tale pianificazione.

L'Amministrazione Comunale, attraverso le aree funzionali afferenti gli assessori competenti renderà pubblici con manifesti e con altri idonei mezzi d'informazione, gli incentivi accordati fornendo gli estremi delle somme da erogare e la loro imputazione nei capitoli del bilancio

Art. 7 - Criterio gestionale: momento erogatore.

Con riferimento alle statuizioni dell'art.35 della L-R. 11/12/1991 n° 48 e nel rispetto delle procedure istruttorie di legge, di cui al 1° comma dell' art. 1 di questo regolamento, la Giunta provvederà, *acquisiti i pareri della Consulta competente*, ad adottare specifici atti deliberativi con i quali, previa approvazione del programma generale delle manifestazioni, attività ed iniziative ritenute meritevoli degli incentivi, verrà contestualmente approvato nei limiti della somma eroganda prevista per ogni singola iniziativa, attività o manifestazione, anche il preventivo dettagliato di tutte le voci delle spese oggetto dell'incentivo medesimo. L'incentivo, qualunque sia la forma dell'intervento, potrà essere liquidato o concesso solo dopo che l'atto deliberativo sarà divenuto esecutivo a tutti gli effetti.

Art. 8 - Procedure di Accesso.

Gli interventi incentivanti potranno essere accordati solo ed esclusivamente a seguito di domanda circostanziata ed adeguatamente motivata e documentata.

Al fine di rendere possibile una corretta nazionalizzazione degli incentivi l'istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune **entro il mese di febbraio** dell'anno a cui si riferisce.

Dalla istanza dovranno chiaramente emergere:

l'oggetto, il costo complessivo e la somma da finanziare; il grado di coinvolgimento dei cittadini ed il beneficio che la collettività riberese potrebbe ricavarne, il programma con la indicazione della/le data/e, l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici o privati a cui è stata fatta analoga richiesta ed il relativo eventuale riscontro. Alla istanza sottoscritta ed autenticata ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 15/1968, limitatamente ai soggetti di cui ai punti "b" ed "e" del precedente art.5, dovrà allegarsi:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo notarile, comprensivo dell'elenco dei costituenti, dello Statuto sociale da dove risulti, inequivocabilmente, che da parte del soggetto istante (Persona giuridica, Associazione ecc.) non viene perseguito alcuno scopo di lucro ;
- b) copia autenticata del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, regolarmente approvato dagli organi statutari ;
- c) copia autenticata del bilancio preventivo dell'anno finanziario di riferimento, con circostanziata elencazione di somme eventualmente previste, con contribuzioni od in un'altra forma dal CONI, da banche, da privati, da altri Enti, dalla Federazione di appartenenza, etc. ;
- d) documentazione aggiornata all'anno di riferimento comprovante (per le società sportive) l'affiliazione ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONI;

e) declaratoria, sotto forma di disciplinare, con la quale si riconosce la discrezionalità del Comune di Ribera, secondo le condizioni fissate con il presente regolamento, nell'erogare l'incentivo richiesto e che l'eventuale concessione non costituisce, a nessun titolo, diritto alla continuità per gli anni successivi e che, ancora, si riconosce espressamente al Comune di Ribera il diritto di procedere, in qualsiasi momento e tutte le volte che si ritenesse opportuno e necessario, al controllo con proprio personale sull'effettivo e corretto utilizzo dell'incentivo accordato secondo le finalità per cui è stato richiesto, con espressa intesa che in caso di comprovata inadempienza, parziale o totale, il Comune di Ribera, resta legittimato, ora per allora, a revocare in tutto o in parte, l'incentivo concesso.

Le società sportive, in particolare, nel produrre il richiesto preventivo che dovrà essere vistato dalla Federazione di appartenenza, dovranno dettagliatamente indicare: il tipo di Campionato al quale si partecipa; l'attività che si intende svolgere; il numero degli allenatori, degli istruttori, degli atleti regolarmente iscritti alla federazione di appartenenza.

Per le istituzioni pubbliche e segnatamente per le scuole dell'obbligo e superiori è sufficiente che assieme all'istanza, siano prodotti il preventivo ed il programma dell'attività da effettuarsi, secondo la programmazione dell'attività educativo-didattica. Non saranno prese in considerazione, e come tali saranno cestinate, tutte quelle istanze la cui documentazione *a seguito di richiesta di integrazione continuerà ad essere incompleta* o comunque non conforme alle previsioni del presente regolamento o che dovessero essere prodotte dopo il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 9 - Quantizzazione degli Incentivi.

L'entità dell'incentivo da accordare ai soggetti che ne abbiano i requisiti e che abbiano avanzato istanza, corredata dalla documentazione prescritta, di norma *non può superare l'80%** della spesa complessiva *inerente l'attività del richiedente.* L'incentivo sarà erogato da parte della Giunta in due soluzioni.

La prima, nella misura dei 50% dell'entità dello stesso, con l'atto deliberativo di impegno.

La seconda, per il restante 50%, a presentazione di regolari fatture a consuntivo, relative all'intero preventivo presentato.

La non presentazione delle fatture comporterà l'obbligo della restituzione del parziale finanziamento erogato. La quantizzazione dell'incentivo non è ovviamente, applicabile nei riflessi di tutte quelle attività, iniziative e manifestazioni che il Comune di Ribera promuove, patrocina ed organizza in proprio, in modo esclusivo o comunque con partecipazione prevalente e maggioritaria e di cui al successivo art. 11 di questo regolamento.

*La somma da dividere ai richiedenti è quella indicata nel Bilancio percentualizzata dalle spese documentate dai singoli richiedenti**

*(n.b : Modificato con Delibera di C.C. n. 120/94)

Art.10 - Attività, Manifestazioni ed Iniziative di interesse comunale.

Il comune di Ribera, promuove, patrocina iniziative, attività e manifestazioni che per l'acclarata e consolidata valenza costituiscono momenti di esaltazione dei valori religiosi, civili, sociali, culturali, sportivi e folcloristici propri della coscienza popolare concorrono a dare all'esterno l'immagine di una città in grado di offrire attrattive di polivalenti interessi, che sono essenziali ad un permanente richiamo turistico.

A tal fine la Giunta Comunale predispone annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio comunale, apposito programma che realizzi sia le iniziative patrocinate dal Comune e già istituzionalizzate, sia le altre di rilevante importanza.

CAPO II Concessione di "Sovvenzioni"

Art. 11 - Carattere delle "sovvenzioni".

Fermo restando fin qui fissato dal presente regolamento (art. 2, 4, 5, 6, 8, 9,), si stabilisce che le "Sovvenzioni" di cui al presente Capo II, possano avere il seguente carattere:

- A) Straordinario, quando sono oggetto di un unico intervento incentivante che si esaurisce con la erogazione di una somma preindicata, senza costituire impegno per gli esercizi finanziari futuri ;
- B) Continuativo, quando sono oggetto di un rapporto convenzionale costituente impegno anche per gli esercizi finanziari futuri.

Le fasi istruttoria e procedurale sono quelle già fissate con l'articolato della parte generale.

CAPO III Concessione di contributi

Art. 12 - Scopo.

Scopo esclusivo ed unico che legittima la concessione dei contributi è il raggiungimento del pubblico interesse. Gli incentivi, pertanto, sono diretti alla attuazione di speciali iniziative che il Comune di Ribera realizza, anche mediante convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative, Comitati, Istituti ecc., in settori del sociale (tossicodipendenza, handicappati, anziani ecc.).

In questa ottica gli interventi possono prescindere dalla nozione di territorialità di cui all' art. 5 del presente regolamento, alla imprescindibile condizione che gli accordati interventi siano ad esclusivo vantaggio della popolazione residente nel Comune di Ribera.

Art. 13 - Carattere dei contributi.

Viene fedelmente riportato quanto fissato con l'art. 11, capo 2°, di questo Regolamento.

Art. 13 bis

I contributi possono riguardare quelle attività ed iniziative volte allo sviluppo dei settori economici di maggiore rilevanza di Ribera e, in particolare, quello dell'agricoltura, costituente settore portante dell'economia locale. L'erogazione di detti contributi è finalizzata, in particolare :

- a) al concorso per l'effettuazione di iniziative di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali ;*
- b) al concorso per la promozione di iniziative volte alla ricerca e sperimentazione ;*
- c) al concorso per la rimozione delle cause che ostacolano lo sviluppo o semplicemente la normale attività dei singoli settori economici, con particolare riferimento al servizio pubblico di approvvigionamento idrico in agricoltura ;*

L'erogazione dei contributi per il servizio pubblico di approvvigionamento idrico può essere effettuata in deroga alle disposizioni previste dal presente regolamento per l'accesso ai benefici, sempre che l'erogazione medesima sia giustificata dalla necessità di assicurare le iniziative volte ad evitare l'acuirsi delle crisi idriche in agricoltura e ciò alla luce degli ormai ricorrenti lunghi periodi di siccità.

*(*aggiunto con Delibera consiliare n. 4 dell'8.2.1996)*

CAPO IV

Attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 14 - Scopo della concessione di vantaggi Economici.

Lo scopo della concessione di vantaggi economici che il Comune di Ribera può accordare risiede unicamente nel perseguimento di un fine tutelato o tutelabile, rientrante nello schema previsionale di cui al preambolo di questo Regolamento.

Art. 15 - Natura del Vantaggio economico.

La natura della concessione di vantaggi economici si riferisce:

A) al godimento di un bene comunale in casi eccezionali o di assoluta necessità, ove la legge non disponga altrimenti, mediante:

la concessione di loculi cimiteriali di proprietà comunale o comunque posseduti dal Comune a qualsiasi titolo, con delibera dell'organo collegiale competente;

la concessione di sale, locali comunali per conferenze, convegni, etc ;

la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale, , la concessione di qualsiasi altra proprietà, pertinenza, mobiliare ed immobiliare patrimonialmente appartenente al Comune di Ribera o comunque dallo stesso a qualsiasi titolo

posseduto e di cui deliberatamente dispone, con delibera dell'organo collegiale competente.

Le suddette concessioni hanno sempre carattere provvisorio e non potranno protrarsi oltre le cause che le hanno determinate.

(* tutte il testo della lettera A) è stato annullato dal Co.Re.Co)

B) Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata nei seguenti servizi: trasporto pubblico, trasporto scolastico, mensa scolastica; refezione scolastica; ricovero anziani, ricovero minori, trasporto disabili, assistenza domiciliare, attività sportive, scolastiche ed utilizzazione del tempo libero, gestite o patrocinate dal Comune, ogni altro servizio, a marcato spessore sociale, ora non individuato, che in prosieguo l'Amministrazione Comunale ritenesse di istituire.

Per i servizi etichettabili a domanda individuale la Giunta Municipale, con le procedure di legge, provvederà ogni anno a fissare le quote di partecipazione di quanti vi sono tenuti, avendo cura di ottenere da ogni singolo servizio a domanda individuale una quota nella misura minima stabilita dalla legge vigente. I servizi a domanda individuale sono: trasporto scolastico, mensa scolastica; refezione scolastica; assistenza domiciliare anziani, assistenza domiciliare handicappati.

Viene stabilito che le delibere con l'indicazione delle aliquote, a carico delle fasce non esenti, saranno adottate per i servizi scolastici entro il mese di Luglio precedente all'inizio dell'anno scolastico.

'Alcuni dei servizi di cui alle lettere A e B di questo articolo, trovano o troveranno applicazione in altri regolamenti o convenzioni del Comune di Ribera.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 16 - Termine istruttoria.

Per l'istruttoria delle istanze valgono i termini e i modi previsti dalla L.R. 30/04/1991 n° 10.

Art. 17 - Strutture organizzativi preposte: individuazione.

Le strutture organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono le rispettive istituende aree funzionari di competenza, all'interno delle quali sarà individuato il funzionario responsabile.

Art. 18 - Norma speciale: lotta alla delinquenza mafiosa.

Quando il destinatario dell'incentivo svolge attività imprenditoriale o in tutti i casi in cui appare opportuno effettuare controlli preventivi sulla personalità del soggetto richiedente, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti

ostativi ai sensi della vigente legislazione sulla lotta alla delinquenza mafiosa: e ciò prima della erogazione di qualsiasi incentivo.

Art. 19 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di Privati.

Nell'ipotesi che si renda necessario l'intervento incentivante del Comune in sostituzione di oneri gravanti sullo Stato, su altri Enti o Privati, fermo restando il diritto di rivalsa ed in assenza di diverse disposizioni di questi ultimi, è possibile fare ricorso alle statuizioni del presente regolamento.

Art. 20 - Norma transitoria.

Al fine di non pregiudicare le attività tutte dei soggetti aventi diritto a richiedere ed ottenere incentivi da parte del Comune, limitatamente all'anno 1994, non si applica la previsione del termine perentorio del 31 Gennaio, entro il quale la istanza corredata dalla documentazione indicata deve essere prodotta. Il termine ultimo di presentazione, per l'anno 1994, è fissato in 30 g. successivi alla ripubblicazione della presente delibera.

Art. 21 - Norma di rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio: allo Statuto del Comune di Ribera, alle norme relative ai regolamenti comunali speciali, alle convenzioni vigenti, alle leggi regionali, nazionali e regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 22 - Pubblicità

A norma dell'art. 25 della L.27.12.1985 n° 1816, copia del presente regolamento sarà tenuta a completa disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, che per effetto anche delle previsioni della L.R. 30.04.1991 n° 10, potrà prenderne visione in qualsiasi momento. Copie, inoltre, dovranno essere rimesse: ai Consiglieri Comunali, ai Dirigenti Comunali cui sono stati affidati i servizi normati, al Comandante della Polizia Municipale, alla Segreteria del Comune, dove verrà custodito l'originale, oltre ad un congruo numero di copie.

Un estratto verrà diffuso a mezzo manifesti ed attraverso informazione.

L'Assessore alla Solidarietà Sociale curerà l'istituzione di un registro con protocollo delle domande

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il riscontro e la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi, con la contemporanea pubblicazione all'Albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.